

Il contributo dell'Odcec di Roma alla statuizione delle norme già adottate dal Consiglio nazionale Società non quotate, controlli doc

Principi di comportamento più chiari per il collegio sindacale

DI GIUSEPPE TARAGONI *

La riforma del diritto societario, varata nel 2003, attraverso sostanziali modifiche al Codice civile, ha posto l'esigenza, quanto mai pregnante, di delineare i principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate (realità, come noto numericamente molto diffusa e prevalente).

In questa prospettiva l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha messo a punto un documento che vuole essere un «contributo alla statuizione dei principi di comportamento» in questo ambito. Va subito precisato che si tratta di un lavoro redatto in spirito di assoluta collaborazione con il Consiglio Nazionale, organismo deputato al varo del documento definitivo, al quale si vuole offrire il frutto di una riflessione che vada ad intersecarsi con altri contributi al dibattito sulla materia.

L'Ordine dei Commercialisti romani, in questa prospettiva, ha ritenuto a suo tempo di insediare una Commissione che ha lavorato ad una bozza documentale articolata in diverse proposte.

Il punto di partenza è stata la bozza di lavoro, peraltro mai approvata, predisposta nel 2004 dalla Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Sono stati considerati poi i principi di comportamento del collegio sindacale per le società quotate approvati anteriormente all'entrata in vigore dell'Albo Unico che sono apparsi compatibili con le norme della riforma nell'ambito dell'indagine condotta. Si è inoltre considerato il documento n.1005 relativo alla vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese ed enti minori, ed, in ultimo, sono state valutate le innovazioni introdotte dal Decreto legislativo che attua la Direttiva Comunitaria 43 del 2006 in ambito di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che hanno riguardato soprattutto le diverse terminologie del controllo contabile ridenominato «revisione legale dei conti».

L'articolato del contributo si compone di 42 proposte di principi, ripartite in 8 capi. Di particolare rilevanza in ambito di nomina del collegio

sindacale sono i contenuti del principio 1.1 relativo alle cause di ineleggibilità e indipendenza del sindaco nel quale si offre una lettura esplicativa della portata dell'art.2399 c.c. Il principio, partendo dalla distinzione tra cause di ineleggibilità cosiddette assolute e relative, offre fra l'altro una importante esplicitazione delle cause di ineleggibilità

co e/o della struttura ad esso collegata di provvedimenti atti a «decomprimere» il sospetto di condizionamenti, sia sul piano della trasparenza, sia sul piano di procedure interne finalizzate a rafforzare l'autonomia del giudizio del controllore.

L'articolato del contributo affronta poi i principi relativi ai doveri del collegio sindacale, dove una parte di indubbio

giur numero di società.

Nel documento il perimetro delle «imprese e degli enti minori» viene delineato con riferimento alle indicazioni fornite dagli allora Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri nel documento n.1005, per cui sono stati considerati non solo indici quantitativi della dimensione, ma anche indici qualitativi quali la concentrazione della proprietà in capo a un'unica persona o a un ristretto numero di persone; la limitatezza dei ricavi; la semplicità delle scritture contabili; la limitatezza dei controlli interni. Viene affermato che gli elementi qualitativi delle imprese ed enti minori incidono sulle modalità della vigilanza che dovrà essere più diretta, incentrata cioè sull'indagine dei fatti più significativi, anziché indiretta, incentrata cioè sulla generica supervisione sull'attività svolta dagli eventuali altri organi di controllo aziendale.

Con riguardo alla vigilanza sull'adeguatezza del sistema

amministrativo e contabile di dette imprese, i controlli dovranno essere di validità, stante il fatto che perlopiù nei predetti soggetti le «popolazioni contabili» sono piccole e facilmente analizzabili.

Il documento prende poi in esame i casi di vigilanza sull'attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società, i poteri del collegio e le verbalizzazioni, nonché la partecipazione alle riunioni degli organi sociali. Vengono, inoltre, fornite indicazioni circa il riscontro dei fatti censurabili con riferimento alle innovazioni introdotte dagli articoli 2408 e 2409 c.c. Infine, l'ultimo capo affronta il tema dell'attività di controllo sulle operazioni straordinarie.

L'intero articolato del contributo può essere scaricato nella sua versione integrale dal sito internet dell'Ordine di Roma (www.odcec.roma.it).

*presidente della Commissione per il collegio sindacale - ODCEC di Roma



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

relative (definibili anche di incompatibilità) che si sostanziano nell'impossibilità per un determinato soggetto di essere nominato sindaco o di decadere dall'ufficio se nominato, in considerazione delle particolari condizioni in cui si trova, condizioni che sono indicate nelle lettere b) e c) del citato art.2399 c.c. primo comma. In particolare la lettera c) è relativa alla delicata questione attinente al possibile legame tra la società e il sindaco o tra quest'ultimo e la società dalla stessa società controllate o le società che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo, derivato da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Viene opportunamente sottolineato come nella richiamata lettera c) sono riscontrabili le maggiori difficoltà di carattere interpretativo. Sul punto vengono pertanto forniti i «principi di fondo» che debbono guidare i sindaci nella valutazione delle situazioni concrete.

In particolare, con valenza innovativa rispetto a precedenti prese di posizione del Consiglio Nazionale (si veda il documento sull'indipendenza del sindaco o del revisore contabile del gennaio 2005), si afferma che la misura del corrispettivo riferita all'eventuale attività di consulenza o ad «altri rapporti di natura patrimoniale» è in ogni caso nozione eminentemente relativa, per cui non risulta opportuno fissare soglie di tipo quantitativo il cui superamento generi automaticamente situazioni di ineleggibilità o decadenza, potendo la misura di tale soglia critica variare in funzione delle situazioni di contesto (dimensione dello studio professionale, durata dell'attività, natura dell'incarico, ecc.).

In presenza di tali situazioni, viene peraltro affermato che si deve senz'altro ammettere l'adozione da parte del sinda-

rilievo è quella relativa alla «Vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese ed enti minori». In questa parte sono state fornite preziose indicazioni su quello che potrebbe essere il sistema dei controlli amministrativi per questa tipologia di soggetti che, come già evidenziato, rappresenta il mag-

IL PROGRAMMA DI MARZO

Formazione continua, 38 convegni

È iniziato con un serrato e intenso programma il nuovo anno di formazione per l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Nel mese di marzo sono previsti 38 convegni gratuiti, a modalità frontale, che tratteranno temi che spaziano dal diritto penale tributario, al diritto societario alla fiscalità internazionale, alle imposte indirette, alle parcelle, alle procedure concorsuali. Alla formazione tradizionale si aggiunge in maniera sempre più intensa quella esplicata attraverso la modalità e-learning, già varata con successo nel 2009. Tra gennaio e dicembre dello scorso anno, infatti, la collaborazione sulla piattaforma e-learning degli Ordini di Roma, Milano e Napoli, sia dei Commercialisti che degli Avvocati, ha prodotto il

notevole risultato di un totale di 21.500 corsi fruiti, di cui 10 mila da parte dei 2.000 commercialisti romani che si sono avvalsi della ricca biblioteca telematica. Nel 2010 il piano formativo e-learning, che sarà varato entro il mese di febbraio, prevede di arricchire il pacchetto di corsi on-line già disponibili con alcune novità particolarmente significative. Saranno affrontati i temi della riforma dell'Iva nei rapporti con l'estero; del contenzioso; del diritto tributario internazionale. Entro il mese di marzo agli iscritti dell'ODCEC di Roma verrà recapitata una specifica sui crediti formativi con indicate le ore di formazione continua obbligatoria maturate tra il 2008 e il 2009 e quelle eventualmente da effettuare per completare il monte richiesto.

Convegni gratuiti marzo 2010

02/03/2010	Bilancio d'esercizio 2009: novità civilistiche e fiscali
02/03/2010	Problemi attuali del diritto penale tributario
03/03/2010	La nuova normativa civilistica e i profili fiscali dell'acquisto di azioni proprie e dei conferimenti in natura
04/03/2010	Le novità sul bilancio d'esercizio 2009
8-11-15/3/2010	I principi di revisione nel controllo contabile
08/03/2010	Gli effetti fiscali del trasferimento all'estero dei lavoratori dipendenti
09/03/2010	La formazione del budget e del business plan
10/03/2010	Le cause di scioglimento e la liquidazione delle società di capitali
12/03/2010	Successioni: aspetti civili e fiscali
16/03/2010	Informativa finanziaria per facilitare l'accesso al credito d'impresa
17/03/2010	Gli strumenti di autenticazione informatica: firma digitale e PEC
17/03/2010	Costituzione di società - Liquidazione di aziende. Artt. 30 e 40 e T.P.
18/03/2010	Le verifiche fiscali
19/03/2010	Le implicazioni della recente riforma del codice di procedura civile sul processo tributario
22/03/2010	I finanziamenti dei soci - Aspetti economici e giuridici - L'osservanza della normativa sulla raccolta di risparmio
24/03/2010	La conciliazione amministrata nel regolamento del CPRC
25/03/2010	Linee di comportamento degli enti no profit dopo l'art. 30 del D.L. 185/2002
26/03/2010	Il ruolo del Dottore Commercialista nell'ambito penale tributario 1
29/03/2010	I criteri di valutazione da utilizzare nei bilanci delle aziende finanziarie e bancarie
30/03/2010	L'attività del collegio sindacale nelle società non quotate
31/03/2010	Aggiornamento antiriciclaggio